

**CAPITOLATO TECNICO PER COPERTURA
ASSICURATIVA**

RESPONSABILITA' CIVILE

**RELATIVA AI
“VOLONTARI INDIVIDUALI”
OPERANTI
CON L'AMMINISTRAZIONE DEL
COMUNE DI SULZANO (BS)**

COMUNE DI SULZANO (BS)

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto ad eccezione eventualmente per la presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
RELATIVA AI "VOLONTARI INDIVIDUALI" OPERANTI
CON L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SULZANO (BS)

Premessa e Descrizione del Servizio Albo del Volontariato Singolo

Il Comune di Sulzano offre la possibilità a chi lo desidera, di svolgere attività di volontariato per finalità di pubblico interesse. A tal fine è stato approvato un apposito Regolamento, che disciplina le modalità di svolgimento di queste attività in collaborazione tra il Comune ed il Volontario.

Gli ambiti nei quali è possibile operare sono indicativamente i seguenti:

- Assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, sportive, sociali e ricreative, alle attività di carattere culturale e di carattere sociale ed assistenziale;
- Supporto alle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismo convenzionati con il Comune;
- Piccole manutenzioni e/o pulizie di aree verdi, monumenti, aiuole ad aree comunali a verde che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche, fatte salve le convenzioni in essere con enti e società esterne;
- Monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono l'intervento di operatori del Comune;
- Supporto e collaborazione con la Polizia municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile e le attività scolastiche;
- Attività di assistenza e aiuto alle persone (accompagnamenti, trasporto, piccole commissioni);
- Assistenza agli alunni all'esterno delle scuole (es. nonni-vigile);
- Attività di assistenza e animazione per giovani.

L'Albo del Volontario Singolo è una opportunità per il singolo cittadino, nel più ampio contesto di espressione della cittadinanza attiva e responsabile, di offrire la propria azione spontanea gratuita, per fini esclusivi di solidarietà, che desiderano collaborare con i pubblici servizi, proponendosi in forma non associata. L'impegno del volontariato è connotato da diversi modi e forme, in rapporto all'attività e al servizio di riferimento, non richiede una particolare specializzazione o livello di conoscenze, non prevede il requisito dell'organizzazione (es. continuità del servizio, coordinamento operatori, rapporti con altri enti e strutture), o rischi di particolare gravità. Possono diventare volontari giovani, adulti e pensionati che desiderano dare il proprio contributo civico, in forma solidaristica e gratuita nell'ambito del proprio Comune.

Condizioni di Polizza

1) Descrizione del rischio.

Volontari iscritti all'*Albo del Volontariato Singolo* del Comune di Sulzano, la cui finalità sono descritte nella "*Premessa e Descrizione del Servizio Albo del Volontariato Singolo*"

La Società si obbliga a tenere i Volontari sopraindicati di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, debbano pagare a terzi in dipendenza della responsabilità civile derivante dall'esercizio delle attività descritte nella "*Premessa e Descrizione del Servizio Albo del Volontariato Singolo*".

La garanzia è pertanto da intendersi estesa alla responsabilità personale dei Volontari aderenti all'*Albo del Volontariato Singolo* (che risultano iscritti in apposito registro da conservare a cura del Comune di Sulzano e che questo si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli) nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, debbano pagare a terzi in dipendenza della responsabilità civile loro derivante dall'esercizio delle funzioni esercitate nell'ambito dell'attività di volontariato.

Per coloro che aderiscono all'Associazione di volontariato in data successiva a quella di decorrenza della polizza, l'assicurazione vale a partire dalle ore 24.00 del giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro degli aderenti. Il premio verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo in base alle variazioni intervenute.

2) Decorrenza ed efficacia della copertura assicurativa.

La copertura assicurativa vale:

- per tutti i Volontari che, al momento della stipulazione della polizza, risultano iscritti all'*Albo del Volontariato Singolo* del Comune di Sulzano nel registro obbligatoriamente tenuto dalla Contraente;
- per coloro che vengono iscritti in data successiva all'*Albo del Volontariato Singolo* del Comune di Sulzano, dalle ore 24.00 del giorno di iscrizione nel registro sopraccitato.

3) Rischi esclusi dall'assicurazione.

La Società non risarcisce i danni:

- imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dalla Legge 990 del 24.12.1969, dal D.Lgs. 209/2005 artt. 122 e successive modificazioni, integrazioni e norme di esecuzione;
- da furto;
- i danni di qualunque natura conseguenti al mancato adeguamento per intero od in parte di ogni apparecchiatura informatica, sistema o programma, al fine di gestire esattamente od integralmente il cambiamento di data, anno od ora o le informazioni ad esso connesse;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati

si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- derivanti da campi elettromagnetici;
- da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi;
- i danni derivanti da guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da terrorismo, sabotaggio o da qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
- derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati da frutto di ingegneria genetica o bioingegneria;
- sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

4) **Massimali di garanzia (R.C.T.).**

Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

Euro 1.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;

Euro 1.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

5) **Obblighi in caso di Sinistro – Termini di denuncia sinistro.**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

6) **Estensione territoriale.**

La validità della garanzia è estesa a tutte le operazioni che possono svolgersi entro i confini dello Stato Italiano compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.

7) **Sviluppo del premio e delle Appendici di Regolazione.**

Il calcolo viene pattuito in Euro=, compresi accessori e tasse fino a n°20 Volontari. Tale premio è da intendersi PREMIO MINIMO di Polizza.

Per coloro che aderiscono all'Albo del "Volontario Singolo" in data successiva a quella di decorrenza della polizza, l'assicurazione vale a partire dalle ore 24 del giorno in cui viene effettua-

ta l'iscrizione nel registro degli aderenti. Il premio verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo in base alle variazioni intervenute, col pagamento di un importo pari al premio annuo lordo pro-capite previsto, moltiplicato per il numero di volontari che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di decorrenza della polizza.

La comunicazione delle variazioni intervenute dovrà pervenire alla Società entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dal ricevimento dell'*Appendice di regolazione premio*.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società ad agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

8) Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopraccitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Le eventuali rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C..

9) Durata dell'Assicurazione

La presente assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 01-05-2018 alle ore 24 del 31-12-2022 senza obbligo di disdetta per le parti Contraenti. Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo dal 01-05-2018 alle ore 24 del 31-12-2018 e, laddove la Polizza abbia durata maggiore di un anno, dovrà essere corrisposto su base annua.

Laddove il contratto fosse stipulato per una durata superiore ad un anno, è comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente polizza al 31 Dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

10) Rescindibilità Annuale

Laddove il contratto fosse stipulato per una durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo a partire dalla scadenza del 31-12-2019, mediante lettera Raccomandata A.R. da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza.

11) Recesso per Sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa entro 30 gg. dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

12) Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker Nord Broker S.r.l. incaricato dal Comune di Sulzano il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker che provvederà alla loro rendicontazione con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori;
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.

13) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

14) Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente.

15) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

16) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

17) Precisazioni

Si prende atto tra le parti e si pattuisce che quanto stabilito dalle condizioni aggiuntive contenute nella presente sostituisce ogni altra disposizione contrattuale inerente i medesimi argomenti. Pertanto qualsiasi regolamentazione incompatibile con quanto così disciplinato, dovrà intendersi priva di effetto.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

.....